

del 17 maggio 2025



Le conversazioni in chat privata non possono essere oggetto di valutazione disciplinare

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5936 del 6 marzo 2025.

Secondo la Corte di legittimità, il principio della segretezza delle comunicazioni, sancito dall'art. 15 Cost., prevale sul potere disciplinare del datore di lavoro con la conseguenza che le espressioni offensive, condivise in una chat privata tra colleghi, non possono costituire giusta causa di licenziamento.

La sentenza in esame ha annullato il licenziamento comminato a un lavoratore che all'interno di un gruppo

WhatsApp, composto esclusivamente da colleghi aveva postato messaggi vocali contenenti insulti e frasi razziste indirizzate al proprio team leader.

Sebbene il linguaggio utilizzato fosse offensivo, la Cassazione ha ritenuto che la conversazione, essendo avvenuta in uno spazio privato, non potesse legittimare un provvedimento disciplinare espulsivo. Ciò, in linea con precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 21965/2018) che hanno sempre affermato l'importanza di valutare il contesto e la destinazione delle comunicazioni, non potendo equiparare una conversazione privata a un atto di comunicazione pubblica.

Il fondamento della decisione risiede, dunque, nella tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni, che si estende anche ai sistemi di messaggistica istantanea, tuttavia non assimilabile a una bacheca di Facebook, poiché quest'ultima è accessibile a un pubblico indefinito, mentre i messaggi WhatsApp sono rivolti a un gruppo ristretto di persone (sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale).

Invero, nel caso che ci occupa i messaggi vocali non erano destinate a una diffusione ampia, ma erano limitate a un circolo ristretto di destinatari (ovvero, gli altri colleghi) con la conseguenza che anche in presenza di espressioni offensive, il loro carattere privato impediva di configurare una giusta causa di licenziamento,

Infine, un aspetto centrale della controversia riguarda le modalità con cui l'azienda è venuta a conoscenza del contenuto dei messaggi. La Cassazione ha evidenziato che l'accesso, da parte del datore di lavoro, a una comunicazione privata, pur se trasmessa da un collega, non giustifica l'uso delle informazioni raccolte per sanzionare il dipendente.

In sostanza, il diritto alla privacy non può essere compromesso sulla base della gravità del linguaggio utilizzato in un contesto ristretto e non destinato a un pubblico più ampio.

Pensione Casalinghe

Un nostro collega la cui moglie è casalinga chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, per il coniuge, di versare contributi volontari e maturare una pensione INPS dopo i 65 anni.

Le persone impegnate nei lavori di cura domestica possono garantirsi una pensione futura versando periodicamente delle somme al Fondo pensioni casalinghe gestito dall'INPS, ossia la previdenza facoltativa per le casalinghe senza contributi da lavoro retribuito.

Il fondo è accessibile a uomini e donne e permette, attraverso versamenti volontari integralmente deducibili, di ottenere una pensione a fine carriera

Per prima cosa occorre procedere all'iscrizione al Fondo INPS per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (persone di entrambi i generi con età compresa tra 16 e 65 anni). Occorre altresì dimostrare di non svolgere attività da lavoro soggette a contribuzione obbligatoria e non essere titolare di pensione diretta.

Il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Casalinghe INPS può essere effettuato direttamente online utilizzando il Portale dei Pagamenti INPS (sezione: "Fondo Casalinghe e Casalinghi") e indicare codice fiscale e Codice Fondo. Dal Portale è possibile compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA oppure procedere direttamente al pagamento online dei contributi. Si possono anche scaricare i bollettini e pagarli fisicamente.

Il versamento non prevede scadenze annuali ed è ad importo libero, con soglia minima di 25,82 euro per vedersi riconoscere l'accredito di un mese di contribuzione. Per un anno di contribuzione servono circa 310 euro. Come detto, i contributi sono interamente deducibili dal reddito imponibile IRPEF del dichiarante e per i familiari a carico. Dopo aver versato almeno 5 anni di contributi, si ha diritto ad una pensione rapportata alle somme versata. Per intenderci, per avere una pensione da 1.000 euro al mese dopo dieci anni di versamenti, bisogna versare almeno 1.300 euro circa ogni anno. Per calcolare la pensione casalinghe, infatti, la formula da applicare è: Assegno pensione casalinghe = (montante contributivo * coefficiente di rivalutazione) / 13 (mensilità). Tale prestazione può essere, in alternativa, una pensione di inabilità (se si ha un'invalidità al 100% accertata) oppure la pensione di vecchiaia se si hanno almeno 57 anni d'età, mentre bisogna attendere 65 anni se i versamenti sono sufficienti a maturare un assegno previdenziale pari almeno all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.

I genitori sono obbligati a controllare i profili social dei figli minorenni

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n.879 del 4 marzo 2025, ha condannato a risarcire 15mila euro di danni i genitori di una ragazza che, con vari profili fake, aveva insultato ripetutamente una compagna di classe, pubblicando anche foto pornografiche generate con un software di manipolazione delle immagini. Le indagini penali avviate per i reati di diffamazione aggravata, atti persecutori e detenzione di materiale pedopornografico avevano portato a individuare l'utenza della ragazza e di conseguenza i genitori della persona offesa avevano chiesto in sede civile il risarcimento dei danni subiti.

La vittima, infatti, aveva dichiarato di essere stata presa di mira dai profili fake con insulti reiterati e di avere paura anche di uscire di casa.

Secondo il Tribunale, per fornire la prova liberatoria dalla responsabilità genitoriale (in base all'articolo 2047 del Codice civile), i genitori non possono invocare le scarse competenze informatiche e affermare di avere chiesto ai figli di condividere le password, se poi questi hanno creato falsi profili e nemmeno sostenere di non poter invadere la privacy dei figli. Essi devono, invece, provare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere il compimento degli atti illeciti.

Sui genitori, quindi, incombe un dovere di sorveglianza rafforzato anche sui sistemi di intelligenza artificiale sempre più utilizzati dai ragazzi per creare o modificare contenuti. Lasciare soli i figli minorenni davanti a uno schermo renderà di fatto impossibile la prova liberatoria in tribunale.

Bonus Nuovi Nati 2025

Il Bonus nuovi nati, introdotto dal comma 206 della ultima Legge Bilancio, prevede un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

La domanda deve essere presentata online, tramite il servizio dedicato sul sito dell'INPS. In alternativa, è possibile utilizzare l'app INPS Mobile, chiamare il Contact Center Multicanale o rivolgersi agli istituti di patronato (tutte le istruzioni sono contenute nel messaggio 16 aprile 2025, n. 1303). Se i due genitori convivono, indifferentemente ciascuno dei due può presentare la richiesta del Bonus Nuovi Nati. In caso contrario sarà il genitore che convive con il figlio il destinatario del bonus.

In via ordinaria, la domanda va necessariamente presentata entro 60 giorni dalla nascita del figlio ma, per i bambini nati entro il 16 aprile 2025, i 60 giorni decorrono da tale data, che corrisponde a quello di pubblicazione del messaggio con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l'avvio del servizio online (quindi il termine scade il 16 giugno). Nel caso di affidamento pre-adoattivo rileva la data di ingresso del minore nel nucleo familiare prevista dall'ordinanza del Tribunale per i minorenni.

Il beneficio è riservato a cittadini con cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro, che consenta di lavorare per un periodo superiore a sei mesi. In tutti i casi, è necessaria la residenza in Italia. Più nello specifico, per beneficiare del bonus almeno uno dei genitori deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda, requisito che deve essere valido dalla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo) fino alla presentazione della domanda stessa.

Riscatto dei contributi non versati, anche per lavoro nero o già in prescrizione

L'Inps, con la [circolare n. 48 del 24/02/2025](#), ha diramato direttive in relazione alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, modificata, in ultimo, dall'art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro).

L'istituto precisa che l'art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che – ferme restando le disposizioni penali – il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 – spiega l'Inps – si introduce *“un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con*

onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti". Il nuovo diritto – prosegue l'Inps – è attribuito al lavoratore "in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ovvero quando la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro".

Dunque, a seguito della modifica legislativa, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere richiesta oltre che dal datore di lavoro che ha omesso i versamenti anche dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, nonché dai superstiti del lavoratore, a condizione che sia fornita la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa, redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato), prodotti in originale o in copia conforme debitamente autenticata. Ciò, allo scopo di impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

La circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 riepiloga i principi inderogabili della disciplina di questo istituto. I documenti – si puntualizza – devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l'istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; l'Istituto previdenziale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell'istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l'esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l'istanza non può essere accolta.

Infine, la documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte e integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.

Sul piano operativo, si evidenzia, nella circolare citata, la necessità che le Strutture territoriali, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS).

Comandi e Distacchi

Gli istituti attraverso i quali, tipicamente, si interrompe formalmente la coincidenza tra dipendenza organica e rapporto di servizio sono denominati distintamente "comando", "distacco", ovvero "avvalimento".

Nel comando, la cui disciplina originaria è riconducibile artt. 56 e 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), fermo restando il rapporto organico che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente pubblico è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera.

Diversamente, nel distacco vi è l'utilizzazione temporanea del dipendente presso un ufficio, che è diverso da quello che costituisce la propria sede di servizio, ma che rientra comunque nella medesima amministrazione.

L'avvalimento, infine, si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa. In tal caso non si determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che, "per attribuire voci di salario accessorio anche al personale in distacco o comando, occorre ora rinvenirne la legittimazione nella negoziazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale (cfr. anche Cass., 19 marzo 2018, n. 6787, che ha affrontato proprio il tema delle differenze retributive richieste dal pubblico dipendente comandato presso altro Ente in regime di diritto pubblico per l'avvenuta effettuazione di mansioni superiori, negandone la spettanza quando la loro attribuzione non provenga dall'amministrazione di appartenenza o non sia stata comunque da essa avallata)".

La Corte di Cassazione evidenzia come il pubblico dipendente comandato presso altro Ente in regime di diritto pubblico, ossia disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001 (esempio magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia), la normativa da applicare è quella del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, la quale esclude che al pubblico dipendente possa giovare, sia dal punto di vista economico che da quello dell'inquadramento, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle disimpegnate presso l'amministrazione pubblica di provenienza, quando l'attribuzione di esse non provenga da questa, o comunque non fosse stata da questa avallata. In altri termini, nel pubblico impiego non contrattualizzato nessuna responsabilità può essere attribuita all'ente di provenienza qualora il personale comandato sia stato adibito a mansioni diverse rispetto al suo profilo professionale, con la conseguenza che un eventuale contenzioso, in caso di mansioni superiori, non potesse coinvolgere

patrimonialmente l'amministrazione di appartenenza, a meno che non si dimostri che le mansioni espletate presso l'amministrazione in comando siano state avallate dall'amministrazione di appartenenza o da queste disposte.

Il Consiglio di Stato ha, poi, precisato che l'art. 3, comma 63, del d.P.R. n. 537 del 1993, prevede espressamente che «*I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.*

Con riferimento al trattamento economico, l'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che l'amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo. Sin dal suo testo originario, dunque, la norma impone, cioè, agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento "fondamentale" agli enti di provenienza.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare, con la sentenza 5 giugno 2018, n. 172, che «l'istituto del comando [...] assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi» (più di recente, v. anche 30 ottobre 2020, n. 227).

Per quanto attiene invece al salario accessorio, solo nel caso di comando in senso tecnico si pone il problema del vantaggio che ne trae in esclusiva l'ente di destinazione, facente parte di un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Sarà, pertanto, la contrattazione integrativa a disporre le modalità dell'eventuale erogazione, nei limiti delle disponibilità delle risorse accessorie, che comunque è complessivo rispetto a tutto il personale interessato. Solo a tali condizioni, dunque, andrà accertata la sussistenza in concreto dei presupposti di fatto legittimanti l'erogazione della specifica voce contrattuale, che potrà essere riconosciuta anche al personale comandato che ricopra in organico una posizione funzionale e svolga un'attività sovrapponibile a quella del personale di struttura, ma non potrà mai esserlo laddove, invece, si faccia ricorso a detto personale a supporto e in assenza di una loro preventiva previsione nella dotazione organica, ovvero, con terminologia più attuale, nel piano dei fabbisogni. La riconducibilità, cioè, della voce salariale ad un dato costante legato all'appartenenza al ruolo e non al mansionario fa sì che solo ove ci si sostituisca a tale ruolo ne sia valutabile la corresponsione.

Nessun obbligo di dichiarazione dei redditi soltanto dall'abitazione principale e dalla pensione

Nostro lettore pensionato che possiede solo l'abitazione in cui vive e senza altri redditi se non la pensione chiede se (quindi, con la sola Certificazione Unica INPS) chiede se sia obbligato alla dichiarazione dei redditi.

La risposta è no. Questa opzione, tuttavia, gli preclude la possibilità di portare in detrazione le spese che di norma sono detraibili al 19% dell'IRPEF: spese mediche, farmaci, spese veterinarie, fondi pensione, assicurazione, lavori di ristrutturazione, mutuo prima casa, ecc. Stesso discorso per i carichi di famiglia, che possono essere detratti assieme alle relative spese

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

**FINO AL
30 MAGGIO
2025**

**NUOVO IMPORTO CON
SUPER 0%
TASSO %**

**Clicca
e Scopri**

Referti, visite e farmaci consultabili sul Web

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 5 marzo, il decreto del Ministro della Salute che istituisce l'Ecosistema dei dati sanitari (EDS). Si tratta di uno dei più ambiziosi obiettivi realizzati in ambito di digitalizzazione

sanitaria, una vera e propria rivoluzione digitale nel campo della salute con un sistema che raccoglierà e gestirà in modo centralizzato e sicuro tutte le informazioni sanitarie degli italiani.

L'obiettivo dell'EDS è di garantire l'accesso sicuro e protetto a tutte le informazioni sanitarie, dai referti medici alle prescrizioni, dalle vaccinazioni alle diagnosi, in modo che siano facilmente consultabili sia dai cittadini che dai professionisti del settore sanitario.

Ogni italiano avrà accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, che verrà costantemente aggiornato con tutte le informazioni sanitarie pertinenti. Inoltre, una novità importante – introdotta dal decreto – riguarda l'integrazione del Dossier Farmaceutico all'interno del Fascicolo, raccogliendo informazioni sulle prescrizioni e sulla somministrazione dei farmaci attraverso farmacie, medici di base e strutture sanitarie.

Questa trasformazione avrà un impatto significativo sulla qualità delle cure: medici e operatori sanitari autorizzati potranno accedere in tempo reale a informazioni complete e aggiornate, facilitando diagnosi rapide ed interventi tempestivi, in particolare in situazioni di emergenza. In futuro, questo sistema permetterà anche di effettuare analisi più approfondite sulla salute della popolazione, contribuendo a studi scientifici, alla prevenzione e a una gestione più mirata delle politiche sanitarie.

I servizi previsti per la specifica “finalità di cura e prevenzione” sono:

- consultazione dati di sintesi dell'assistito;
- ricerca e consultazione di dati provenienti da eventi di ricovero e accessi di pronto soccorso;
- consultazione di dati relativi al dossier farmaceutico;
- visualizzazione dell'andamento dei dati clinici;
- consultazione dei dati relativi alle vaccinazioni;
- supporto alla compilazione del Profilo Sanitario Sintetico;
- consultazione di dati relativi alle prestazioni.

Alla convalida del trattenimento dello straniero si applica la procedura ordinaria e non già quella consensuale del mandato d'arresto europeo

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 39, depositata il 10 aprile 2025, ha ritenuto fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale – dell'articolo 14, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, come modificato dal decreto-legge numero 145 del 2024 – richiamato, per quanto concerne lo straniero richiedente protezione internazionale, dall'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 142 del 2015, introdotto dal medesimo decreto-legge –, nella parte in cui rinvia al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 22 della legge numero 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

Secondo la Consulta, la nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale – quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d'arresto europeo consensuale – strutturalmente inidoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale, sconfinava nella manifesta irragionevolezza.

In linea con la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale la soluzione normativa utile a porre rimedio alla violazione riscontrata deve essere in relazione di prossimità con la fattispecie in scrutinio – e, quindi, in linea con la logica in essa perseguita dal legislatore –, la Corte ha ritenuto che il procedimento di legittimità in materia di mandato d'arresto ordinario costituisca il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima.

La procedura di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, della legge numero 69 del 2005 non solo costituisce un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto, ma, offrendo alle parti la possibilità di essere sentite, mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute.

La Corte ha, tuttavia, precisato che con l'operata sostituzione normativa ha inteso porre rimedio, nell'immediato, alla riscontrata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, individuando, «nel massimo rispetto della voluntas legis, la disciplina più vicina a quella originariamente individuata dal legislatore».

Resta comunque ferma la possibilità che il legislatore intervenga in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata nella materia in esame, una diversa configurazione dello speciale giudizio di cui all'articolo 14, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, «purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».

In particolare, ha concluso la Corte, una revisione delle scansioni temporali di tale procedimento potrebbe divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi dovesse rendere non più conciliabile l'estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del «diritto al processo in cassazione».

(Fonte: Corte Costituzionale)

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 20/2025 del 17 Maggio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123